

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto di cui trattasi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato è sospesa dal 1° al 31 agosto 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci :
1102 20	Farina di granturco
1103 13	Semole e semolini di granturco
1103 29 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco
1104 19 50	Fiocchi di granturco
1104 23	altri cereali lavorati (mondati) di granturco
1108 12 00	Amido di granturco
1108 13 00	Fecola di patate
1702 30	} Glucosio e sciroppo di glucosio
1702 40	
1702 90	altri, compreso lo zucchero invertito
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2302 10	Crusche di granturco
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi del granturco
2309 10	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 90	